

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

n° 64 del 05-06-2020

OGGETTO: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

L'ANNO duemilaventi IL GIORNO cinque DEL MESE DI giugno ALLE ORE 12:45 E SEGUENTI NELLA RESIDENZA MUNICIPALE IN SEGUITO A CONVOCAZIONE DISPOSTA NEI MODI DI LEGGE , SI E' RIUNITA LA GIUNTA MUNICIPALE NELLE PERSONE DEI SIGNORI:

Guerrieri Alberto	Sindaco	P
Cianca Ernestina	Ass.Vice sindaco	P
Roscetti Emanuele	Assessore	P

- o PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO COMUNALE
- o IL SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LINO MASSIMI CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI INTERVENUTI ,
- o ASSUME LA PRESIDENZA Ing. Alberto Guerrieri NELLA QUALITA' DI **Sindaco** ED INVITA LA GIUNTA MUNICIPALE ALLA DISCUSSIONE DELL'OGGETTO SU RIFERITO.

LA GIUNTA COMUNALE

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, PALESEMENTE ESPRESSI

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione che allegata alla presente neforma parte integrante e sostanziale e che qui si intende riportare;

Di recepire il parere/i di cui all'art. 49 del T.U. 267/2000 allegato alla proposta di deliberazione che unito alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, stante l'urgenza , ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs 18/08/2000 n. 267;

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N.67 DEL 04-06-2020

Oggetto: TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2020 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'art. 1, cc. 639-703, L. 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'art. 1, L. n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della TARI e in particolare:

ñ *il comma 652, ai sensi del quale "... "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.*

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”

ñ il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;

ñ il comma 654-bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...

ñ il comma 655 ai sensi del quale “... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

ñ il comma 658 ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 09/09/2014 ed integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 19/04/2016 e con delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 30/12/2016, il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario;

Visti quindi:

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento,

compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);

- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

Dato atto che all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Cittaducale, non risulta operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

Considerato, inoltre, l’art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale “... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*”
- il comma 683, in base al quale “...*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI*

in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”*, pubblicate in data 23 dicembre 2019 dal MEF quanto della Nota di Approfondimento IFEL di pari data, l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l’anno 2020 relativamente al Comune di Cittaducale è complessivamente pari ad € 376.432,27;

Richiamato l’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone: *“5. I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 31/03/2019, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l’esercizio 2019;

Visto il Piano economico finanziario 2019, allegato alla sopra richiamata delibera;

Tutto ciò premesso, vista l’articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l’anno 2019 e confermati provvisoriamente per il 2020, di cui alla Tabella B) relativa alle utenze domestiche e alla Tabella C) relativa alle utenze non domestiche.

Considerato che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell’art. 4.2 le entrate tariffarie per l’anno 2020, determinate con l’applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all’anno 2019;
- ai sensi dell’art. 4.5 *“...In attuazione dell’art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...”;*

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, a mente del quale “... *In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...*”;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... *è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*”.
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;
- il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

Preso atto che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il parere di regolarità tecnica

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

i responsabili dei servizi

Rag. Faina Maria Liberata

Ing. Roscetti Cristian

- **Visto** il parere di regolarità contabile:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1, D.Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

il responsabile del servizio finanziario

Rag. Faina Maria Liberata

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- di approvare provvisoriamente per l'anno 2020 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere B) e C) quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, confermando l'impianto tariffario del 2019, come consentito dall'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
- di quantificare in €376.432,27 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario annualità 2020;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL Sindaco
F.to Ing. Alberto Guerrieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-06-2020 e contestualmente trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari ,con prot. n. 4976 del 22-06-2020.

ALBO PRET. N° 424

Lì 22-06-2020

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. LINO MASSIMI

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso Amministrativo e d'ufficio.

Il 22-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LINO MASSIMI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione né divenuta esecutiva il
ai sensi dell' art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOTT. LINO MASSIMI
